

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori TERRACINI ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2107)	279
PRESIDENTE	279, 280, 281, 282
BIONDI	281
CABRAS	281
FERRARI MARTE, <i>Relatore</i>	279, 281
GUALANDI	280
QUATTRONE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	282
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	283

Discussione della proposta di legge senatori Terracini ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Terracini, Cipellini, Branca, La Valle, Parri, Saragat e Merzagora: « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 novembre 1980.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRARI MARTE, *Relatore*. La proposta di legge oggi al nostro esame rappresenta un positivo e riparatore atto del Parlamento nei confronti di tanti cittadini che hanno agito ed operato in territori extra nazionali durante un periodo difficile della storia del nostro paese.

La seduta comincia alle 11,20.

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Dai nomi dei presentatori della proposta in questione (Terracini, Cipellini, Parri, Saragat, Merzagora) si ricava il segno di un atto necessario nei confronti anche dei congiunti di tanti antifascisti che hanno anteposto i principi della lotta democratica e dell'impegno per la libertà ai loro ristretti interessi personali.

Si tratta di un atto più morale che materiale, che pure rappresenta una indispensabile testimonianza della specifica considerazione che le istituzioni, ed il Parlamento in particolare, assegnano a questi combattenti della libertà, ignoti a tanta parte del nostro popolo nella lotta contro la dittatura ed il fascismo.

La nostra Commissione approvò un testo unificato già nella VI legislatura, che non poté concludere l'*iter* per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Una nuova proposta venne presentata nella VII legislatura a firma, fra gli altri, dei colleghi Zolla, Balzamo, Mammi, Bozzi, Ciai Trivelli, ma non iniziò nemmeno l'*iter*.

Questa volta siamo certi di arrivare alla conclusione positiva sia per la definitiva approvazione sia per i contenuti del provvedimento, che recano innovazioni migliorative rispetto ai vecchi testi.

L'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, relativo ad un assegno vitalizio, escludeva alcuni cittadini (benemeriti democratici) che pure avevano subito atti lesivi dei loro diritti per motivi razziali oltre che per aver esercitato politica antifascista. L'articolo 1 del provvedimento in esame — lettere *b)*, *d)*, *e)* — recupera situazioni oggettive come quelle relative alla partecipazione alla guerra di Spagna ed al carcere subito all'estero in conseguenza dell'attività antifascista in territori extra nazionali (riconoscimento già assegnato ai partigiani combattenti in formazioni all'estero).

L'articolo 2 recupera, ai fini contributivi e previdenziali, i vuoti contributivi per periodi di non attività lavorativa o di rapporti di lavoro non assicurato subito dai perseguitati antifascisti colpiti da provvedimenti razziali pur di guadagnare un salario per fronteggiare le condizioni di vita per sé e per la propria famiglia.

Un altro segno perequativo si realizza con il terzo comma dell'articolo 2 che prevede la ricostituzione delle pensioni secondo la normativa di cui alla legge n. 36 del 15 febbraio 1974, che interessa i licenziati per rappresaglia sindacale, religiosa o razziale.

Altra innovazione è rappresentata dalla sostituzione dell'articolo 4 della legge n. 261 del 24 aprile 1967, che riguarda l'assegno vitalizio di benemerita pari al minimo della pensione dell'INPS, nel senso che si prevede il diritto anche per il superstite. Tale diritto di reversibilità viene assegnato anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, come quelle di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* dell'articolo 1 della presente legge. La prevista Commissione di esame della domanda, di cui all'articolo 8 della legge n. 96 del 1955, è stata modificata con il coinvolgimento, per la definizione del decreto di nomina della medesima, del ministro del lavoro e della previdenza sociale — la presidenza sarà affidata ad un rappresentante della Presidenza del Consiglio, prima affidata ad un magistrato — e con la inclusione di tre rappresentanti della Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti.

Un certo ritardo all'approvazione del provvedimento è dipeso dalle difficoltà incontrate dal Governo nel determinare la copertura finanziaria che si è quantificata in 850 miliardi per l'anno 1981 e per il recupero della quale si è utilizzato il capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Concludendo, invito la Commissione a concludere rapidamente l'*iter* di questo provvedimento sulla cui approvazione, per le ragioni suesposte, credo vi sia l'unanime consenso di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUALANDI. Il provvedimento in esame, proponendosi il superamento di certe sperequazioni, rappresenta un atto di giu-

stizia nei confronti dei perseguitati politici antifascisti e razziali esclusi dai benefici della legge n. 96 del 1955; un atto di giustizia poiché costituisce il dovuto riconoscimento, ad italiani benemeriti che hanno resistito e lottato contro la dittatura fascista, dei diritti acquisiti da altre categorie di cittadini.

Il testo in esame ripropone, in definitiva, quello unificato definito da questa Commissione nella VI legislatura, ma che, per l'anticipato scioglimento delle Camere, non poté concludere il suo *iter* né allora né nella legislatura successiva. I punti che ad esso sono stati aggiunti danno soddisfazione a quegli antifascisti che avendo subito una carcerazione preventiva si sono visti, in qualche modo, ripercuotere le conseguenze di quell'atteggiamento persecutorio nella loro situazione previdenziale. L'articolo 1 precisa, inoltre, che le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali vanno estese, altresì, anche a coloro che si sono viste inflitte, da tribunali ordinari, condanne per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad un anno, nonché a coloro che hanno proseguito all'estero l'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero.

Ricostruire adeguatamente la situazione previdenziale delle suddette categorie e stabilire il principio della reversibilità a favore dei congiunti e dei familiari di chi, purtroppo, è deceduto prima che avessimo la possibilità di approvare questa legge, è cosa quanto mai giusta ed al provvedimento annuncio, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista.

CABRAS. Condivido, a nome del gruppo della democrazia cristiana, le considerazioni del relatore sul carattere ripartitorio che questa proposta di legge assume nei confronti di alcune categorie di perseguitati politici antifascisti e razziali.

Ricordo che, precedentemente, il Parlamento si era già orientato in questo senso con la presentazione di proposte di legge unitarie.

L'estensione dei benefici che questo provvedimento prevede a favore di categorie non contemplate nelle proposte di legge presentate nelle precedenti legislature — e mai approvate —, è estremamente positiva ed il gruppo della democrazia cristiana preannuncia, quindi, voto favorevole con l'augurio che il ricordare una categoria quale quella dei perseguitati politici antifascisti inviti a meditare non solo sul nostro passato, sulle origini del nostro Stato e della nostra democrazia, ma sia di stimolo, altresì, ad affrontare le difficoltà del tempo presente.

Ciò premesso, mi sia consentito esprimere il mio personale stupore nel non vedere tra i firmatari di questa proposta di legge un rappresentante della democrazia cristiana nonostante che tra i senatori vi siano importanti nomi di militanti partigiani. Siccome sappiamo che alla formulazione di proposte simili si arriva con uno sforzo congiunto, desideriamo far rilevare questa assenza di modo che il nostro voto ed il nostro rilievo abbiano un valore ed un significato unitario. È superfluo, infatti, ricordare che sul terreno dello sviluppo e della difesa della democrazia le discriminazioni non sono utili, ma senz'altro dannose al consolidamento della Repubblica democratica.

BIONDI. Intervengo brevemente, non per dolermi anche io del fatto che a questo provvedimento manchi una firma liberale — è nel modo con il quale le forze politiche si manifestano sul terreno della democrazia che vanno misurati i comportamenti reali —, ma per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Nulla ho da aggiungere alla mia relazione, se non ringraziare i colleghi per gli interventi svolti e per la sensibilità dimostrata nei

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1980

confronti della categoria dei perseguitati politici antifascisti e razziali.

QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo sollecita una rapida conclusione dell'iter del provvedimento in esame.

Una brevissima osservazione a due considerazioni dell'onorevole relatore. Egli ha detto che la proposta di legge rende giustizia a quei soggetti che sono stati esclusi dai precedenti benefici. Ebbene, io penso che sarebbe più corretto dire che essi sono stati dimenticati anziché esclusi. Per quanto riguarda i ritardi che hanno ostacolato l'approvazione del provvedimento e che egli addebita al Governo, devo ricordare che la proposta di legge fu presentata al Senato nel luglio 1980, il Governo si dichiarò disponibile alla copertura finanziaria con una certa sollecitudine e il Senato licenziò il provvedimento nella seduta del 6 novembre. Oggi siamo a votarne la definitiva approvazione e non credo, quindi, che i tempi trascorsi siano eccessivamente lunghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera *b*), è sostituita con la seguente:

« *b*) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato; »;

nello stesso comma, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

« *d*) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri av-

venuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, è sostituito con il seguente:

« Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'ar-

articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni; verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza; reversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'assegno vitalizio di benemerenzza non è cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilità è estesa ai rispettivi assegni di reversibilità ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

A parità di voti prevale quello del presidente ».

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1980

antifascisti e razziali» (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2017):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Balestracci, Belussi, Biondi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai

Trivelli, Conti, Corvisieri, Da Prato, Faenzi, Ferrari Marte, Fontana Elio, Gaspari, Gualandi, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Sanese, Scaramucci Guaitini, Sanguineti, Vietti, Zolla.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO